

***ATTO CAMERA 1896 – D.L. 69/2024***

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69,  
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E  
URBANISTICA

*in esame presso la VIII Commissione Ambiente, Territori e Lavori  
Pubblici*

**Memoria della**

**Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap**

Audizione 17 giugno 2024

## Premessa

La presente memoria è resa alla Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei deputati, che procede ad audizione informale delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro familiari nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera 1896 "*Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*" riconducibile alle seguenti finalità:

- 1) introdurre disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica;
- 2) favorire gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
- 3) rilanciare il mercato della compravendita immobiliare;
- 4) superare le incertezze applicative supportando l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva.
- 5) necessario qui il richiamo ai principi normativi della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità, recepita con la con la Legge n.18 del 2009 che all'art. 9 stabilisce: "Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature

e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità". Tale nuovo paradigma dovrà rappresentare un cambiamento importante nel nostro attuale sistema incentrato non solo sui meri servizi ma sulle persone e conseguentemente sul soddisfacimento dei bisogni e del riconoscimento effettivo dei diritti come quello di cittadinanza previsto dalla nostra Carta Costituzionale.

**Nel merito dell'Atto Camera 1899 – D.L.69 del 2024:**

Preliminarmente di particolare interesse è la modifica dell'art. 36 bis del TUE (DPR 380/2001) che prevede in sede di esame delle richieste di permesso presso lo sportello unico per l'edilizia il rilascio del permesso di costruire possa essere condizionato non solo all'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica ma, altresì, al **superamento delle barriere architettoniche**.

**I punti di attenzione della Federazione:**

- L'art. 1 del D.L. 69 del 2024 prevede una modifica all'art. 6 del TUE (DPR 380/2001). Occorre inserire una chiara esplicitazione che tra le categorie di interventi che possono essere eseguiti in regime di edilizia libera, in modificazione all'art. 6 lettera b) del TUE (DPR 380/2001) per il rilascio della documentazione amministrativa, venga prevista anche per tutti gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ivi comprese ascensori esterni o piattaforme-elevatori.

- L'art. 1 lettera h) prevede l'inserimento dell'articolo 36 bis al TUE con ipotesi di sanatoria in caso di parziale difformità. Si ritiene indispensabili, per le motivazioni in premessa (Legge n. 18 del 2009) che fra questi non via alcuna variazione rispetto a quanto disposto dall'art. 82 del TUE in correlazione all'art. 24 della L.104/1992, che detta i criteri per la definizione delle opere, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, disponendo di fatto l'inagibilità in caso di difformità ai principi di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- L'art. 31 comma. 5 (*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*) prevede la possibilità che il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, possa condizionare sospensivamente il contratto di alienazione all'effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. Si richiede, sul punto specifico, che vengano meglio specificate le amministrazioni chiamate ad esprimersi:
  - a) ai sensi della legge 13/1989, nonché il relativo Regolamento Attuativo, D.M. 236/1989 rubricato "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*", venga previsto altresì che, oltre alla rimozione delle opere abusive, il Comune richieda che, nell'intervento di rimessione in pristino, vengano applicati i criteri di *progettazione universale*, avendo riguardo, per gli immobili commerciali, alla predisposizione per gli accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità

immobiliari, degli accorgimenti tecnici necessari per l'installazione di percorsi tattili plantari, di accorgimenti visivi e luminosi per le persone sorde e cieche, dei meccanismi volti alla mobilità tra le diverse elevazioni (quali ascensori, elevatori e servo – scala) in generale ad ausilio delle persone fragili, subordinando dunque il rilascio della proprietà alla predisposizione di interventi volti alla piena accessibilità dell'edificio;

b) un terzo delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e dell'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del TUE, siano utilizzate, per la demolizione delle opere abusive presenti nel territorio comunale, per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, specificando che siano **in chiave inclusiva e sostenibile**, di riqualificazione **in ottica di accessibilità strutturale e percettiva** di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale progettate secondo i **principi della progettazione universale, della tecnologia assistiva e della mobilità urbana inclusiva**;

- L'articolo 3, comma 1, prevede una disposizione di coordinamento con l'articolo 34-bis TUE in materia di tolleranze costruttive ed esecutive, in correlazione con interventi di rilevanza paesaggistica. **Si chiede che l'applicazione di tali disposizioni non comporti limitazioni d'accesso alle persone con disabilità di modo che si possano garantire pari diritti ed opportunità.**

-----

